

Codice A1418A

D.D. 16 marzo 2020, n. 250

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Morano sul Po.



ATTO N. DD-A14 250

DEL 16/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Morano sul Po.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che “La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale”;

- il Regolamento Regionale recante “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che “Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;
- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;
 - il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;
 - in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;
 - il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;
 - lo stesso Regolamento n. 3/R del 29.3.2018 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento n. 12/R/2011 con il seguente: “3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi:
- a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile;
 - b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero”;

preso atto che:

- il Comune di Morano sul Po (Al), con nota prot. n. 4415 del 10 dicembre 2019, premesso che “sul territorio del Comune di Morano sul Po opera l'associazione ‘Croce Rossa Italiana’ nell'ambito del territorio comunale e la succitata Associazione non dispone di alloggio da destinare a base operativa”, ha manifestato la volontà di “procedere all'assegnazione dell'alloggio in oggetto a tale Associazione, nel rispetto del regolamento regionale per le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale”, specificando che “questa Amministrazione con deliberazione n. 135 del 29/11/2019, immediatamente eseguibile per l'urgenza, ha manifestato la volontà di procedere in tal senso”;
- questo Settore, con nota prot. n. 8656 del 12 marzo 2020, ha fatto rilevare l'assenza, in allegato alla sopra citata nota n. 4415 del 10 dicembre 2019, della deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 29.11.2019”, chiedendo al Comune di Morano sul Po, al fine del prosieguo dell'esame della pratica, di inviarne copia”;
- il Comune di Morano sul Po, con nota prot. n. 1001 del 12 marzo 2020, ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 29 novembre 2019, con la quale, premesso che “il Comune di Morano sul Po ha stipulato convenzione con l'Agenzia del territorio per la Casa della Provincia di Alessandria, per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale siti in Via

M.Bavoso, composti da quattro unità”, che “due dei suddetti alloggi risultano vuoti e, che sul territorio comunale non risultano famiglie in situazioni di emergenza abitativa”, che “sul territorio del Comune di Morano sul Po opera la Croce Rossa Italiana con sede in Casale Monferrato, che per le proprie finalità necessita della disponibilità di un alloggio per insediare una sede locale che sia operativa, nell’ambito comunque del territorio comunale”, che “questa Amministrazione, da sempre attenta alle esigenze di tale associazione, intende assegnare un alloggio sito in via M. Bavoso, per tale scopo” e che “ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L.R. 3/2010 e del Titolo II del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 04/10/2011 è possibile chiedere l’esclusione della suddetta unità abitativa dall’ambito dell’applicazione della Legge Regionale 3/2010”, si stabilisce di “richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione per assegnare un alloggio di edilizia sovvenzionata alla Croce Rossa Italiana sede di Casale Monferrato”;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Morano sul Po è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell’autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto d bis) dell’articolo 2, comma 1, trattandosi di alloggio inserito in immobile oggetto di intervento di recupero (legge n. 457/78, P.I. n. 4034);

- risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà dell’ente, arrotondato all’unità superiore, non potendosi procedere ad esclusione parziale di un alloggio, e non risultando altri alloggi di proprietà comunale già oggetto di medesima autorizzazione;

evidenziato che l’Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all’esclusione di alloggi di edilizia sociale dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Morano sul Po, sito in Morano sul Po, Via M. Bavoso;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi